



COMUNE DI BONO

C.A.P. 07011 Provincia di Sassari

E-mail combono@tiscalinet.it

Tel. 079/7916900 Fax 079-790116 P.IVA 00197030901

REGOLAMENTO DEL CONSIGLIO E DELLE COMMISSIONI CONSILIARI PERMANENTI

INDICE

TITOLO I – ORGANIZZAZIONE DEL CONSIGLIO

CAPO I

Disposizioni Preliminari

- Art. 1 Consiglieri Comunali
- Art. 2 Prima seduta del Consiglio
- Art. 3 Primi adempimenti del Consiglio
- Art. 4 Linee programmatiche dell'azione di governo dell'Ente

CAPO II

I Gruppi Consiliari

- Art. 5 Composizione
- Art. 6 Costituzione
- Art. 7 Notizie sulla costituzione
- Art. 8 Conferenza dei capigruppo

TITOLO II – COMMISSIONI CONSILIARI PERMANENTI -

- Art. 9 Istituzione
- Art.10 Costituzione
- Art.11 Notizie sulla costituzione
- Art. 12 Insediamento
- Art. 13 Convocazione
- Art. 14 Funzionamento - Decisioni
- Art. 15 partecipazione del Sindaco
- Art. 16 Segretario -Verbalizzazione
- Art. 17 Assegnazione affari
- Art. 18 Indagini conoscitive
- Art. 19 Commissione di Vigilanza
- Art. 20 Funzionamento
- Art. 21 Commissioni di inchiesta
- Art. 22 Commissioni temporanee
- Art. 23 Sedute delle Commissioni

TITOLO III – FUNZIONAMENTO DEL CONSIGLIO -

CAPO I

Sessioni e sedute

Art. 24 Sede riunioni

Art. 25 Sessioni

Art. 26 Convocazione

Art. 27 Seduta prima convocazione

Art. 28 Seduta seconda convocazione

Art.29 Ordine del giorno

Art. 30 Sedute – Adempimenti preliminari -

Art. 31 Pubblicità e segretezza delle sedute

Art.32 Ordine durante le sedute

Art.33 Sanzioni disciplinari

Art. 34 Tumulto in aula

Art. 35 Comportamento del pubblico

Art. 36 Prenotazione per la discussione

Art. 37 Svolgimento interventi

Art. 38 Durata interventi

Art. 39 Questioni pregiudiziali e sospensive

Art. 40 fatto personale

Art. 41 Udienze conoscitive

Art. 42 Dichiarazione di voto

Art. 43 Verifica numero legale

Art. 44 votazione

Art. 45 Irregolarità della votazione

Art. 46 Verbalizzazione riunioni

Art. 47 Diritti dei consiglieri

Art. 48 revoca e modifica deliberazioni

Art. 49 Segretario - incompatibilità

Capo II

Diritti e prerogative dei Consiglieri

Art. 50 Diritto all'informazione dei consiglieri

Art. 51 Interrogazioni

Art. 52 Svolgimento delle interrogazioni

Art. 53 Interpellanze

- Art. 54 Svolgimento delle interpellanze
- Art. 55 Svolgimento congiunto di interpellanze e di interrogazioni
- Art. 56 Mozioni
- Art. 57 Svolgimento delle mozioni
- Art. 58 Emendamenti alle mozioni
- Art. 59 Ordini del giorno riguardanti mozioni
- Art. 60 Votazione delle mozioni

TITOLO IV – PROCEDURE PARTICOLARI -

- Art. 61 Proposta di mozione di sfiducia. Revoca e sostituzione degli assessori
- Art. 62 Decadenza dalla carica di Consigliere Comunale
- Art. 63 Adempimenti in ordine ai diritti di accesso e di informazione

TITOLO V – DISPOSIZIONI FINALI -

- Art. 64 Diritto di accesso

TITOLO I

Organizzazione del Consiglio

Capo I

Disposizioni preliminari

Art. 1

Consiglieri comunali

1. I Consiglieri comunali entrano nell'esercizio delle funzioni ed acquistano i diritti e le prerogative inerenti alla carica dal momento della proclamazione degli eletti, ovvero, in caso di surrogazione, dalla data in cui il Consiglio adotta la prescritta deliberazione.
2. Il Consiglio rimane in carica sino alla elezione del nuovo, a qualunque causa dovuta limitandosi, dopo la pubblicazione del decreto di indizione dei comizi elettorali, ad adottare i soli atti urgenti ed improrogabili. Gli atti devono contenere l'indicazione dei motivi d'urgenza che ne hanno reso necessaria l'adozione.

ART. 2

Prima seduta del Consiglio -

1. Il Sindaco convoca la prima adunanza del Consiglio comunale neo eletto entro il termine di dieci giorni dalla proclamazione degli eletti, con avvisi di convocazione da notificarsi almeno cinque giorni prima della seduta. La seduta deve aver luogo entro dieci giorni dalla convocazione.

ART. 3

Primi adempimenti del Consiglio

1. Nella sua prima seduta, il Consiglio comunale procede alla convalida degli eletti e alla surroga dei Consiglieri nei confronti dei quali sussistano condizioni di ineleggibilità e previste dalla legge.
2. La seduta prosegue con il giuramento del Sindaco, con la comunicazione da parte del Sindaco della composizione della Giunta, la costituzione e nomina delle commissioni consiliari permanenti e, quindi, con la trattazione degli altri eventuali argomenti iscritti all'ordine del giorno.

ART. 4

Linee programmatiche dell'azione di governo dell'ente

1. Il Sindaco definisce, con la collaborazione degli Assessori, le linee programmatiche relative alle azioni ed ai progetti da realizzare nel corso del mandato e le presenta – sentita la Giunta - al Consiglio Comunale per l'approvazione entro sessanta giorni dall'insediamento dello stesso.
2. Il documento contenente le linee programmatiche dell'azione amministrative e gli adeguamenti successivi sono messi a disposizione dei consiglieri almeno 10 giorni prima della data fissata per la trattazione in consiglio comunale e sono approvati a maggioranza assoluta dei Consiglieri assegnati, con unica votazione per appello nominale.
3. L'azione di governo della Giunta ed il programma amministrativo possono essere sottoposti a verifica

consigliare straordinaria, ove lo richieda almeno la metà dei consiglieri assegnati.

CAPO II

I GRUPPI CONSILIARI

ART. 5

Composizione

1. I Gruppi consiliari sono costituiti, di norma, dai consiglieri eletti nella medesima lista.
2. I consiglieri che non intendono far parte dei Gruppi come individuati dal precedente comma, debbono far pervenire al Segretario Comunale e al Sindaco nei cinque giorni successivi alla prima seduta, dichiarazione di appartenenza ad un diverso gruppo.
3. I consiglieri che subentrano ad altri per qualsiasi causa cessati dalla carica, debbono far pervenire la dichiarazione di cui al precedente comma entro i cinque giorni successivi alla data della deliberazione di surroga.
4. I consiglieri che successivamente intendano aderire ad un diverso Gruppo debbono darne immediata comunicazione al Segretario Comunale e al Sindaco.
5. I consiglieri si costituiscono in Gruppi composti da due o più componenti.

ART. 6

Costituzione

1. Ogni Gruppo consiliare si ha per regolarmente costituito dalla data in cui sia pervenuta, al al Segretario Comunale e al Sindaco, comunicazione, in ordine alla sua composizione. A tale scopo, nei dieci giorni successivi alla prima seduta del Consiglio, procede alla elezione del Capogruppo.
2. Ogni gruppo è tenuto altresì a dare tempestiva comunicazione dell'eventuale mutamento della propria composizione, della sostituzione o della temporanea supplenza del proprio Capogruppo

ART. 7

Notizie sulla costituzione

1. Il Sindaco, nella prima seduta utile, informa l'assemblea dell' avvenuta costituzione dei Gruppi consiliari e di ogni successiva variazione.

ART. 8

Conferenza dei capigruppo

1. La conferenza dei capi-gruppo, costituiti ai sensi dell'art. 6, è convocata dal Sindaco ogni qualvolta lo ritenga utile e necessario, anche su determinazione della Giunta comunale o a richiesta di uno o più Capi-gruppo, per la programmazione dei lavori e per la predisposizione del calendario dei lavori del Consiglio comunale, nonché per l'esame di ogni argomento che il Sindaco stesso ritenga di iscrivere all'ordine del giorno.

TITOLO II

COMMISSIONI CONSILIARI PERMANENTI

ART. 9

Istituzione

1. Il Consiglio comunale, una volta insediatosi secondo le modalità previste all'art. 2 del presente regolamento, stabilisce il numero delle commissioni consiliari permanenti, determinando, in pari tempo la competenza per materia, la composizione di ciascuna commissione nonché la partecipazione numerica di ciascun Gruppo consiliare.
2. Ogni membro esprime in commissione tanti voti quanti sono i consiglieri che lo hanno espresso.
3. Le commissioni durano in carica fino alla elezione del nuovo Consiglio comunale.
4. Le commissioni presentano al Consiglio le determinazioni adottate sugli argomenti sottoposti al loro esame.

ART. 10

Costituzione

1. Ciascun Gruppo indica i propri rappresentanti in seno ad ogni commissione in numero pari a quello assegnatogli ai sensi del precedente art. 9 co. 1°. I Capi-gruppo ne danno immediata comunicazione alla Segreteria del Comune.
2. Con le modalità previste nel precedente comma, si procede anche per la sostituzione dei commissari designati.
3. Le commissioni sono costituite, una volta acquisite le indicazioni, con provvedimento del Sindaco, in maniera da assicurare, in seno a ciascuna, la rappresentanza proporzionale a tutti i gruppi presenti in Consiglio.

ART. 11

Notizie sulla costituzione

1. Il Sindaco, nella prima seduta utile, informa l'Assemblea dell'avvenuta costituzione delle commissioni consiliari e di ogni successiva variazione, nonché della elezione del Presidente e del Vice presidente di ciascuna di esse.

ART. 12

Insedimento

1. La seduta per l'insediamento delle commissioni deve tenersi entro quindici giorni dalla data della relativa costituzione. Per l'occasione è convocata e presieduta dal Sindaco.
2. La Commissione, nella sua prima adunanza, procede, nel proprio seno, alla elezione del Presidente e del Vice-presidente.

3. Spetta ai gruppi delle minoranze consiliari la designazione dei Presidenti delle seguenti commissioni consiliari, ordinarie e speciali, aventi funzione di controllo e di garanzia:

1. Commissione di vigilanza

2. Commissione d'inchiesta

4. La elezione del Presidente e quella del Vice-presidente avvengono con separate votazioni a scrutinio palese. Ogni Commissario può votare un solo nome. Sono eletti i Commissari che ottengono il maggior numero di voti, e a parità di voti, i più anziani di età.

ART. 13

Convocazione

1. Il Presidente, anche di intesa con il Vice-presidente, convoca la Commissione, ne formula l'ordine del giorno e presiede le relative adunanze.

2. Il Vice-presidente, collabora con il Presidente nella direzione della Commissione e ne disimpegna le funzioni in caso di assenza o di impedimento. In caso di assenza o di impedimento di entrambi, le riunioni della Commissione sono presiedute dal Consigliere più anziano di età fra i presenti.

3. La convocazione e l'ordine del giorno sono partecipati al Sindaco e all'Assessore competente per materia.

ART. 14

Funzionamento-Decisioni

1. Il Commissario, che non sia in grado di intervenire ad una seduta della commissione di cui fa parte, può farsi sostituire, previo avviso al Presidente, da un consigliere del suo stesso gruppo, anche nella espressione dei voti attribuitigli.

2. Per la validità della seduta è richiesta la presenza di un numero di commissari, in ogni caso non inferiore a tre, in grado di esprimere, ai sensi del precedente art.9, un voto pari almeno alla metà più uno dei componenti il Consiglio Comunale.

3. Le decisioni della commissione sono valide allorché vengano adottate dalla maggioranza dei voti rappresentati dai commissari presenti.

4. Le commissioni hanno l'obbligo di sentire, nelle materie di loro competenza, se lo richiedono con apposita dichiarazione scritta e acquisita al protocollo, gruppi o formazioni sociali operanti nel territorio.

ART. 15

Partecipazione del Sindaco

1. Il Sindaco e gli Assessori non possono essere eletti Presidenti o Vice-presidenti delle commissioni. Tuttavia, hanno diritto e, se richiesti, l'obbligo di prendere parte alle sedute delle commissioni.

2. Possono infine chiedere di essere sentiti sugli argomenti in discussione.

ART. 16

Segretario-Verbalizzazione

1. Il Segretario della commissione è un dipendente designato dal Segretario comunale. Redige i verbali delle riunioni che, a cura del Presidente, sono trasmessi in copia al Sindaco.
2. I verbali delle sedute sono sottoscritti dal Presidente e dal Segretario.

ART. 17

Assegnazione affari

1. Il Sindaco assegna alle singole commissioni, secondo il criterio della competenza per materia, le proposte di provvedimento o gli argomenti, su cui ritiene debba acquisirsi la determinazione-parere dandone formale e contestuale comunicazione al Presidente.
2. Il parere deve essere reso entro il termine massimo di giorni venti, salvo i casi di comprovata urgenza, per i quali il Sindaco può fissare un termine più breve.
3. Trascorso infruttuosamente il termine assegnato, il provvedimento è adottato, facendo constatare la non avvenuta acquisizione del parere della commissione competente.
4. Le commissioni possono di loro iniziativa svolgere studi, indagini ricerche ed elaborare proposte da presentare al Consiglio .

ART. 18

Indagini conoscitive

1. Le commissioni possono disporre indagini conoscitive sugli argomenti sottoposti al loro esame. A tale scopo, possono procedere all'audizione del Segretario comunale e dei responsabili degli Uffici comunali nonché degli amministratori e dei responsabili di Enti e aziende dipendenti dal Comune. Hanno inoltre facoltà di chiedere l'esibizione di atti e documenti.

ART. 19

Commissione vigilanza

1. La Commissione permanente di vigilanza è composta pariteticamente da un rappresentante per ogni gruppo consiliare, designato con le modalità di cui al precedente Art. 10, co. 1°.
2. Per la costituzione, l'insediamento, la nomina del Presidente e del Vice-presidente, nonché per il funzionamento della medesima si applicano le norme riguardanti le altre commissioni consiliari permanenti.

ART. 20

Funzionamento

1. La Commissione permanente di vigilanza verifica la corrispondenza dell'attività amministrativa della Giunta, nonché degli enti e delle aziende dipendenti dal Comune agli indirizzi fissati dal Consiglio, cui relaziona semestralmente.

2. Il Sindaco ed i legali rappresentanti degli enti e delle aziende di cui al precedente comma inviano mensilmente, al Presidente della Commissione, l'elenco delle deliberazioni e dei provvedimenti, adottati rispettivamente dalla Giunta e dagli organi esecutivi.
3. Il Consiglio esamina e prende atto delle relazioni di cui al 1° comma del presente articolo nella prima adunanza utile e comunque non oltre sessanta giorni dalla data nella relativa presentazione.

ART. 21

Commissioni di inchiesta

1. Il Consiglio, può procedere alla istituzione di Commissioni speciali o di inchiesta, determinandone i poteri, l'oggetto e i limiti dell'attività, nonché il numero dei componenti e la partecipazione numerica di ciascun gruppo consiliare.
2. La costituzione e il funzionamento sono disciplinati dalle norme previste per le Commissioni consiliari permanenti.
3. Alla Commissione non è opponibile il segreto d'ufficio.

ART. 22

Commissioni temporanee

Per la costituzione, composizione e il funzionamento delle commissioni temporanee, si applicano, salvo diversa decisione del Consiglio, le norme riguardanti le commissioni permanenti.

ART. 23

Sedute delle Commissioni

1. Le sedute delle commissioni sono di norma pubbliche, salvo che, con motivata deliberazione, non venga diversamente stabilito.
2. La seduta non può mai essere pubblica quando si tratti di questioni comportanti apprezzamenti sulle qualità, sulle attitudini, sul merito o sul demerito di persone.

TITOLO III

FUNZIONAMENTO DEL CONSIGLIO

CAPO I

SESSIONI E SEDUTE

ART. 24

Sede riunioni

1. Il Consiglio comunale è convocato e presieduto dal Sindaco che dichiara aperta e chiusa la seduta.
2. Si riunisce nella propria sede, di norma all'interno del Palazzo civico; può, per comprovate esigenze

riunirsi in altro luogo , per determinazione della Giunta, su proposta del Sindaco, che deve informare i consiglieri con l'avviso di convocazione.

ART. 25

Sessioni

1. Le sessioni sono previste all'art. 25 dello Statuto.
2. Può essere convocato in via straordinaria, ferma restando sempre la esclusiva competenza del Sindaco, anche a richiesta di almeno un quinto dei consiglieri in carica.
3. La riunione del Consiglio deve avere luogo entro il termine di venti giorni dalla presentazione della domanda, salvo i casi di urgenza.
4. Può essere tuttavia riunito dal Prefetto tutte le volte che il Sindaco, pur formalmente diffidato, non osservi gli obblighi della convocazione.
6. Per la riunioni di cui al 1°, 2° e 3° comma del presente articolo, il Sindaco deve partecipare al Prefetto il giorno e l'oggetto della convocazione, almeno tre giorni prima, salvo i casi d'urgenza.

ART. 26

Convocazione

1. La convocazione dei consiglieri va disposta dal Sindaco con avvisi scritti, da consegnarsi a domicilio a mezzo del messo comunale che deve farne formale dichiarazione.
2. L'avviso si ha per recapitato anche quando non sia stato possibile effettuare la consegna a domicilio, per assenza del destinatario e dei familiari.
3. L'avviso di convocazione può essere notificato anche a mezzo del servizio postale con raccomandata con ricevuta di ritorno.
4. I Consiglieri che non risiedono nel Comune devono designare entro 10 giorni dalla proclamazione dell'elezione, un domiciliatario residente nel Comune indicando, con lettera indirizzata al Sindaco, il nominativo e l'indirizzo della persona alla quale devono essere consegnati gli avvisi di convocazione ed ogni altro atto pertinente alla carica, esonerando l'amministrazione da qualsiasi responsabilità nel caso in cui il domiciliatario non provveda a recapitare tempestivamente tali documenti. Fino a quando non è effettuata la predetta designazione, il Sindaco provvede a far spedire l'avviso di convocazione al domicilio anagrafico del consigliere, a mezzo di raccomandata postale con avviso di ricevimento, entro il termine previsto per la consegna dell'avviso a domicilio.
5. L'avviso con l'elenco degli argomenti da trattarsi, deve essere consegnato per le adunanze ordinarie, almeno cinque giorni prima della data fissata per la riunione, per le straordinarie almeno 3 giorni prima di tale data .
6. Nei casi d'urgenza, l'avviso, unitamente all'elenco degli argomenti, va consegnato almeno 24 ore prima. In tal caso, però l'esame di tutti o di parte degli argomenti va differito al giorno seguente, qualora ne faccia richiesta la maggioranza dei consiglieri presenti.

7. Nei termini di cui ai precedenti commi sono inclusi i giorni festivi ricorrenti per calendario.
8. Altrettanto resta stabilito per gli argomenti da trattarsi in aggiunta ad altri già iscritti all'ordine del giorno di una determinata seduta.
9. L'elenco degli argomenti da trattarsi in ciascuna sessione del Consiglio deve, sotto la responsabilità del Segretario comunale, essere pubblicato mediante affissione all'Albo pretorio almeno il giorno precedente a quello fissato per la prima adunanza.
10. Nessuna proposta può essere tuttavia sottoposta all'esame del Consiglio se, almeno 24 ore prima della riunione, non sia stata depositata nella sala delle adunanze, unitamente ai documenti necessari per poter essere esaminati.
11. Nell'avviso di prima convocazione può essere indicata anche la data della seconda convocazione.

ART. 27

Seduta prima convocazione

1. Il Consiglio non può deliberare su alcuno degli argomenti iscritti all'ordine del giorno senza la presenza, alla seduta di prima convocazione, di almeno metà dei consiglieri assegnati al Comune, senza computare a tal fine il Sindaco. Alla seduta di seconda convocazione, che dovrà tenersi in altro giorno e, comunque, almeno 24 ore dopo quella andata deserta, le deliberazioni sono valide, purché intervengano almeno 1/3 dei consiglieri assegnati all'Ente senza computare a tal fine il Sindaco.
2. Nel numero fissato da qualsiasi disposizione per la validità delle adunanze, non vanno computati i consiglieri presenti quando si deliberi su questioni nelle quali essi od anche i parenti o gli affini entro il quarto grado civile, abbiano interesse.
3. I Consiglieri che dichiarano di astenersi dal voto si computano nel numero necessario a rendere legale l'adunanza, ma non nel numero dei votanti.
4. I Consiglieri che invece escono dalla sala delle riunioni prima della votazione non si computano nel numero richiesto per rendere legale l'adunanza.
5. Non concorrono a determinare la validità dell'adunanza gli Assessori scelti fra i cittadini non facenti parte del Consiglio

ART. 28

Seduta seconda convocazione

1. E' seduta di seconda convocazione quella che segue ad una precedente, che non potè aver luogo per mancanza del numero legale ovvero che, dichiarata regolarmente aperta, non potè proseguire per essere venuto a mancare il numero legale, ma non anche quella che segue ad una regolare di prima convocazione che sia stata aggiornata ad altra data.
2. L'avviso per la seduta di seconda convocazione, quando la data non risulti indicata in quello per la prima, deve essere recapitato ai consiglieri comunali nei termini e nei modi di cui al precedente art. 26.
3. Quando però l'avviso per la prima convocazione indichi anche il giorno per la seconda, l'avviso per quest'ultima, nel caso si renda necessario, è rinnovato soltanto ai consiglieri non intervenuti o che risultavano assenti al momento in cui quella venne sciolta per essere venuto a mancare il numero legale.

4. Gli aggiornamenti delle sedute sono disposti, su proposta del Sindaco, dal Consiglio. Di essi è dato formale avviso ai soli consiglieri assenti, nei termini e nei modi di cui al precedente art. 26.

ART. 29

Ordine del giorno

1. L'iniziativa delle proposte da sottoporsi al Consiglio spetta al Sindaco e a un quinto dei consiglieri assegnati, fatta eccezione per i casi di cui al terzo e quarto comma dell'art. 25.
2. Ciascun consigliere può chiedere l'inserimento di uno o più punti all'ordine del giorno depositando richiesta scritta presso la segreteria almeno una settimana prima della data fissata per la riunione.
3. Quando il Consiglio viene riunito a domanda di un quinto dei consiglieri, le questioni da essi proposte hanno la precedenza su tutte le altre.
4. Il Consiglio può discutere e deliberare esclusivamente sugli argomenti iscritti all'ordine del giorno.
5. La inversione di questi, su proposta del Sindaco o a richiesta di un gruppo consiliare o un consigliere, è disposta con il voto favorevole della maggioranza dei presenti.

ART. 30

Sedute- Adempimenti preliminari

1. Il Sindaco, in apertura di seduta, informa l'Assemblea su tutto ciò che ritenga utile e necessario o che, in qualche modo, possa riguardare l'andamento dell'Amministrazione.
2. Da poi comunicazione dell'avvenuto deposito dei verbali delle deliberazioni adottate nella seduta precedente ed invita chi ne abbia interesse a dichiarare se ha da fare osservazioni.
3. Nel caso non vengano fatte osservazioni, i verbali si ritengono approvati senza la formale votazione. Occorrendo, la votazione ha luogo per alzata di mano.
4. Sui processi verbali non è concessa la parola salvo che per introdurre rettifiche oppure per fatti personali.

ART. 31

Pubblicità e segretezza delle sedute

1. Le sedute del Consiglio sono pubbliche, fatte eccezione per i casi in cui, con motivata deliberazione, è diversamente stabilito.
2. La seduta non può essere pubblica quando si tratti di questioni riguardanti le qualità, le attitudini e la moralità delle persone. Per il funzionamento delle sedute consiliari segrete si applicano le norme sulle sedute pubbliche, in quanto compatibili.

CAPO II

DISCUSSIONE E VOTAZIONE

ART. 32

Ordine durante le sedute

1. Al Sindaco spetta il mantenimento dell'ordine durante le sedute.
2. La forza pubblica non può entrare nella sala delle riunioni, se non per ordine del Sindaco e solo dopo che sia stata sospesa o tolta la seduta.

ART. 33

Sanzioni disciplinari

1. Nessun consigliere può intervenire nel dibattito se prima non abbia chiesto ed ottenuto la parola dal Sindaco.
2. Se un consigliere turba, con il suo comportamento, la discussione e l'ordine della seduta ovvero pronunzia parole sconvenienti, il Sindaco lo richiama formalmente e può disporre l'iscrizione a verbale del richiamo. Il consigliere richiamato può fornire spiegazioni al Consiglio alla fine della seduta. In conseguenza di ciò, il Sindaco può disporre a suo insindacabile giudizio, la revoca del richiamo.
3. Dopo un ulteriore formale richiamo avvenuto nel corso della medesima seduta, il Sindaco può proporre al Consiglio la esclusione del consigliere richiamato, dall'aula per tutto il tempo della seduta. La proposta viene posta ai voti senza discussione. Se il consigliere non abbandona l'aula, il Sindaco sospende la seduta.
4. Indipendentemente dal richiamo, il Sindaco può disporre l'esclusione dall'aula e quindi dai lavori di un consigliere, che provochi tumulti o disordini o si renda responsabile di atti oltraggiosi o passi alle vie di fatto.

ART. 34

Tumulto in aula

1. Quando vi sia tumulto in aula e non si riesca a ristabilire l'ordine, il sindaco sospende la discussione o, se lo ritiene opportuno, scioglie la seduta.
2. In tal caso, il Consiglio si intende aggiornato al primo giorno successivo non festivo ed alla stessa ora in cui era stata convocata la seduta tolta.

ART. 35

Comportamento del pubblico

1. Il pubblico, che, senza esplicita autorizzazione del Sindaco, non può accedere agli spazi della sala riservata ai consiglieri, è ammesso ad assistere alle sedute del Consiglio, occupando i settori destinati

allo scopo. Deve tener un comportamento corretto ed astenersi dall'approvare o dal disapprovare le opinioni espresse dai consiglieri o le decisioni adottate dal Consiglio.

2. Il Sindaco può disporre l'espulsione dall'aula di chi in qualche modo ostacoli il proseguimento dei lavori.

ART. 36

Prenotazione per la discussione

1. I consiglieri si iscrivono a parlare prima che abbia inizio la discussione sui singoli argomenti iscritti all'ordine del giorno.

2. I consiglieri, che intendono fare dichiarazioni o richieste su argomenti non all'ordine del giorno, debbono previamente informare il Sindaco e possono interloquire solo se espressamente autorizzati e per non più di cinque minuti.

ART. 37

Svolgimento interventi

1. Il Sindaco concede la parola secondo l'ordine delle prenotazioni, salva la sua facoltà di alternare, per quanto possibile, gli oratori appartenenti a gruppi diversi.

2. I consiglieri, iscritti a parlare che non si trovino in aula al momento del proprio turno, decadono dalla facoltà di intervenire.

3. I consiglieri possono scambiarsi l'ordine di iscrizione, dandone comunicazione al Sindaco; non possono però intervenire più di una volta nella discussione su uno stesso argomento, eccetto che per dichiarazioni di voto, per fatto personale, per richiami al Regolamento e all'ordine del giorno.

ART. 38

Durata interventi

1. Il Consigliere, ottenuto il permesso di intervenire nella discussione, parla dal proprio posto, in piedi e rivolto al Sindaco.

2. La durata degli interventi in Consiglio non può eccedere:

a) i 10 minuti per la discussione sulle proposte di deliberazioni, riguardanti gli atti fondamentali di cui all'art. 42 del D.Lgs. 18 agosto 2000 n. 267;

b) i 5 minuti per la discussione sulle proposte di ogni altro tipo di deliberazione, sottoposte comunque all'esame del consiglio per le determinazioni di competenza;

c) i 3 minuti per proporre modifiche alle proposte delle deliberazioni sub a) e sub b), sottoposte all'esame dell'Assemblea;

d) i 3 minuti per gli interventi per fatto personale, per richiamo al Regolamento e all'ordine del giorno.

3. Quando il Consigliere superi il termine assegnato per l'intervento, il Sindaco può toglierli la parola, dopo averlo invitato due volte a concludere.

4. Il Sindaco richiama il Consigliere che si discosta dall'argomento in discussione e lo invita ad astenersi; può, a suo insindacabile giudizio, togliergli la parola, se quello, per due volte invitato, persista nel suo atteggiamento.

5. La lettura di un intervento non può, in ogni caso, eccedere la durata di 5 minuti.

Il documento va consegnato al Segretario per l'acquisizione a verbale.

6. Gli interventi non possono essere interrotti o rimandati per la continuazione da una seduta all'altra.

ART. 39

Questioni pregiudiziali e sospensive

1. Il Consigliere, prima che abbia inizio la discussione su un argomento all'ordine del giorno, può porre la questione pregiudiziale, per ottenere che quell'argomento non si discuta, o la questione sospensiva, per ottenere che la discussione stessa venga rinviata al verificarsi di determinate scadenze.

2. La questione sospensiva può essere posta anche nel corso della discussione.

3. Le questioni sono discusse immediatamente prima che abbia inizio o che continui la discussione; questa prosegue solo se il Consiglio non le respinga a maggioranza.

4. Dopo il proponente, sulle questioni possono parlare solo un Consigliere a favore ed uno contro.

5. In caso di contemporanea presentazione di più questioni pregiudiziali o di più questioni sospensive, si procede, previa unificazione, ad un'unica discussione, nella quale può intervenire un solo Consigliere per gruppo, compresi i proponenti.

Se la questione sospensiva è accolta, il Consiglio decide sulla scadenza della stessa.

6. Gli interventi sulla questione pregiudiziale e sulla questione sospensiva non possono eccedere, ciascuno, i cinque minuti. La votazione ha luogo per alzata di mano.

7. I richiami al regolamento, all'ordine del giorno o all'ordine dei lavori e le questioni procedurali hanno la precedenza sulle discussioni principali. In tali casi, possono parlare, dopo il proponente, un Consigliere contro ed uno a favore, e per non più di cinque minuti ciascuno.

8. Ove il Consiglio venga, dal Sindaco, chiamato a decidere sui richiami e sulle questioni di cui al precedente comma, la votazione avviene per alzata di mano.

ART. 40

Fatto personale

1. Costituisce fatto personale l'essere censurato nella propria condotta ed anche il sentirsi attribuire fatti non veri oppure opinioni contrarie a quelle espresse.

2. Il Consigliere che chiede la parola deve indicarlo. Il Presidente decide se il fatto sussiste; ove però l'intervenuto insista, sulla questione posta decide il Consiglio, per alzata di mano e senza discussione.

3. Il Consigliere, che ha dato origine con le sue affermazioni al fatto personale, ha facoltà di intervenire esclusivamente per chiarire il significato delle parole pronunziate o per rettificare queste.

ART. 41

Udienze conoscitive

1. Il Consiglio può disporre udienze conoscitive, volte ad acquisire notizie, informazioni e documentazioni utili all'attività del Comune.
2. Nelle sedute dedicate a tali udienze, il Consiglio può invitare il Segretario Comunale nonché i responsabili degli uffici e dei servizi, gli amministratori di enti ed aziende dipendenti dal Comune, difensore civico e qualsiasi altra persona in grado di fornire utili elementi di valutazione.
3. L'invito unitamente al testo delle proposte, va recapitato con congruo anticipo e comunque almeno dieci prima di quello fissato per la consultazione. Ai soggetti intervenuti, verrà successivamente inviato il verbale della seduta nel corso della quale si è proceduto all'udienza conoscitiva.
4. Durante l'udienza del Segretario Comunale, le funzioni di ufficiale verbalizzante verranno affidate dal Sindaco ad uno dei Consiglieri presenti.

ART. 42

Dichiarazione di voto

1. A conclusione della discussione, ciascun Consigliere o un Consigliere per ogni gruppo può fare la dichiarazione di voto, dando succinta motivazione dell'orientamento proprio o del proprio gruppo per un tempo non superiore a tre minuti.
2. Iniziata la votazione non è più concessa la parola fino alla proclamazione del voto.

ART. 43

Verifica numero legale

1. In qualsiasi momento nel corso della seduta, si procede alla verifica del numero legale anche a richiesta di un solo Consigliere.
2. Il Sindaco, ove accerti la mancanza del numero legale, sospende la seduta fino a quando non sia presente in aula almeno metà dei Consiglieri assegnati al Comune nella seduta di prima convocazione e almeno 1/3 nella seduta di seconda convocazione. Se ciò non avviene entro trenta minuti dalla sospensione, toglie la seduta.

ART. 44

Votazione

1. I Consiglieri votano per appello nominale o per alzata di mano, a discrezione del Sindaco.
2. Le sole deliberazioni concernenti persone si prendono a scrutinio segreto, mediante scheda da deporsi in apposita urna.
3. Nessuna votazione è valida se non ottiene la maggioranza assoluta dei votanti, fatti salvi i casi in cui sia richiesta una maggioranza qualificata.
4. Le schede bianche e quelle nulle si computano per determinare la maggioranza dei votanti.
5. Terminate le votazioni, il Sindaco, con l'assistenza di tre Consiglieri con funzioni di scrutatori, ne riconosce e proclama l'esito. Si intende adottata la proposta se ottiene la maggioranza assoluta dei votanti.

ART. 45

Irregolarità nella votazione

1. Quando si verificano irregolarità nella votazione, Il Sindaco, su segnalazione degli scrutatori o del Segretario, può, valutate le circostanze, annullare la votazione e disporre che sia immediatamente ripetuta, ammettendovi però soltanto i Consiglieri che presero parte a quella annullata.

ART. 46

Verbalizzazione riunioni

1. I processi verbali delle deliberazioni sono redatti dal Segretario Comunale: debbono indicare i punti principali della discussione ed il numero dei voti resi a favore e contro ogni proposta.
2. Essi vanno comunicati all'Assemblea nei modi in cui al secondo comma dell'art. 30 e sono firmati dal Sindaco-Presidente e dal segretario.

ART. 47

Diritti dei Consiglieri

1. Ogni Consigliere ha diritto che nel verbale si dia atto del suo voto e dei motivi del medesimo.

ART. 48

Revoca e modifica deliberazioni

1. Le deliberazioni del Consiglio, che comportano modificazioni o revoca di altre esecutive, si hanno come avvenute, ove esse non facciano espressa e chiara menzione della modificazione o della revoca.

ART. 49

Segretario - Incompatibilità

1. Il Segretario Comunale deve ritirarsi dall'adunanza quando la proposta di deliberazione in discussione coinvolga interessi suoi ovvero interessi di suoi parenti od affini entro il quarto grado.
2. In tale caso è sostituito dal Vice-segretario. Nel caso di assenza o impedimento di quest'ultimo il Consiglio sceglie uno dei suoi membri, cui affida le funzioni di segretario verbalizzante.

CAPO III

DIRITTI E PREROGATIVE DEI CONSIGLIERI

ART. 50

Diritto all'informazione dei Consiglieri

1. I Consiglieri Comunali, per acquisire notizie ed informazioni utili all'espletamento del proprio mandato, hanno accesso agli uffici del Comune ed a quelli degli enti e delle aziende da quello dipendenti, nel rispetto delle modalità all'uopo prefissate in via generale e nel rispetto della legge dal Sindaco.

2. I Consiglieri Comunali hanno diritto di accesso e di consultazione di tutti gli atti dell'Amministrazione Comunale, esclusi quelli riservati per legge o per regolamento, in conformità all'art. 43 comma secondo, del T.U. n. 18 agosto 2000, n. 267 e all'art. 24 della Legge 7 agosto 1990 n. 241.

I consiglieri comunali sono tenuti al segreto nei casi specificatamente determinati dalla legge.

3. Nei casi non coperti da segreto d'ufficio il consigliere ha diritto dietro presentazione di domanda scritta di ottenere entro il termine di trenta giorni le informazioni richieste nello stato in cui si trovano al momento della domanda

4. Tutti i Consiglieri di ogni gruppo, hanno infine diritto di prendere visione degli atti preparatori ed istruttori riguardanti le deliberazioni adottate dalla Giunta.

ART. 51

Interrogazioni

1. Le interrogazioni sono volte ad acquisire informazioni o spiegazioni in ordine ad un determinato fatto, anche per sapere se e quali provvedimenti la Giunta abbia adottato o intende adottare in relazione a quello specifico fatto.

2. Esse sono presentate per iscritto al Sindaco da uno o più Consiglieri e sono ovviamente rivolte alla Giunta; vanno acquisite al verbale della seduta in cui sono state annunciate.

3. Il Consigliere, nel presentare un'interrogazione, può chiedere che venga data risposta scritta. In tal caso, la Giunta è tenuta a rispondere entro i successivi trenta giorni e la risposta viene acquisita agli atti del verbale di cui al precedente comma.

4. Ove non venga chiesta la risposta scritta, il Sindaco stabilisce la seduta per lo svolgimento dell'interrogazione.

ART. 52

Svolgimento delle interrogazioni

1. Le risposte alle interrogazioni vengono date dal Sindaco o da un Assessore all'inizio della seduta, allo scopo fissata. Esse non possono avere durata superiore a dieci minuti e possono dar luogo a replica da parte dell'interrogante, che può anche dichiarare di essere o no soddisfatto.

2. La replica non può avere durata superiore a cinque minuti.

3. Nel caso l'interrogazione sia stata presentata da più consiglieri, il diritto di replica spetta ad uno di essi. Tale diritto spetta al primo firmatario, salvo che tra gli interroganti non sia intervenuto diverso accordo.

4. L'assenza dell'interrogante comporta in ogni caso la dichiarazione, da parte del Sindaco, di decadenza dell'interrogazione.

ART. 53

Interpellanze

1. L'interpellanza, presentata per iscritto dal Sindaco, consiste nella domanda rivolta alla Giunta in ordine ai motivi ed agli intendimenti della sua condotta riguardo a determinati problemi.
2. Le interpellanze sono acquisite al verbale della seduta in cui sono state annunciate.
3. Il Sindaco stabilisce la seduta per il relativo svolgimento.

ART. 54

Svolgimento delle interpellanze

1. Il Consigliere, che ha presentato l'interpellanza ha diritto di svolgerla all'inizio della seduta allo scopo fissata, per un tempo non superiore a dieci minuti.
2. Dopo le dichiarazioni rese per conto della Giunta, dal Sindaco o da un Assessore, l'interpellante ha diritto di esporre, in sede di replica e per un tempo non superiore a cinque minuti, le ragioni per le quali si dichiara o no soddisfatto.
3. Nel caso l'interpellanza sia stata sottoscritta da più Consiglieri, il diritto di svolgimenti e quello di replica competono ad uno solo di essi. Tale diritto spetta al primo firmatario, salvo che tra gli interpellanti non sia intervenuto un diverso accordo.
4. L'assenza dell'interpellante comporta in ogni caso la dichiarazione, da parte del Sindaco, di decadenza dell'interpellanza.
5. Il Consigliere che non sia soddisfatto della risposta data dalla Giunta ad una sua interpellanza, può presentare sulla stessa una mozione.

ART. 55

Svolgimento congiunto di interpellanze e di interrogazioni

1. Le interpellanze e le interrogazioni, relative ad un medesimo argomento o ad argomenti connessi sono svolte congiuntamente all'inizio della seduta allo scopo fissata dal Sindaco. Intervengono per primi i presentatori delle interpellanze e, dopo le risposte della Giunta possono replicare nell'ordine gli interroganti e gli interpellanti, ciascuno per un tempo non superiore a cinque minuti.

ART. 56

Mozioni

1. La mozione consiste in un documento motivato, sottoscritto da uno o più Consiglieri e volto a promuovere una deliberazione del Consiglio su un determinato argomento.
2. La mozione è presentata al Sindaco che ne dispone l'acquisizione al verbale dell'adunanza in cui è annunciata.

ART. 57

Svolgimento delle mozioni

1. Le mozioni sono svolte all' inizio della seduta immediatamente successiva alla loro presentazione.
2. Indipendentemente dal numero dei firmatari, la mozione è illustrata, all'occorrenza, solo dal primo firmatario o da uno degli altri firmatari e per un tempo non superiore a dieci minuti.

3. Nelle discussione possono intervenire per un tempo comunque non superiore ai dieci minuti, un Consigliere per ogni Gruppo ed un Assessore. Il Consigliere che ha illustrato la mozione, ha diritto di replica per un tempo non eccedente i cinque minuti.
4. Non sono consentiti altri interventi oltre a quelli per dichiarazione di voto.

ART. 58

Emendamenti alle mozioni

1. Per ogni mozione possono essere presentati emendamenti, che vanno però illustrati e discussi separatamente con le modalità di cui al precedente articolo e votati per appello nominale.

ART. 59

Ordini del giorno riguardanti mozioni

1. Nel corso della discussione su una mozione è possibile presentare ordini del giorno volti a chiarirne il contenuto, senza però che possano essere illustrati dai proponenti.
2. Gli ordini del giorno sono messi a votazione per appello nominale dopo la conclusione della votazione sulla mozione.

ART. 60

Votazione delle mozioni

1. Le mozioni sono messe a votazione nel loro complesso sempre che, anche da parte di un solo consigliere, non sia stata comunque avanzata richiesta di votazione per parti distinte e separate.
2. In quest'ultimo caso, dopo le singole votazioni, la mozione viene votata nel suo complesso per appello nominale. Essa è approvata solo se ottiene la maggioranza assoluta dei votanti.

TITOLO IV

PROCEDURE PARTICOLARI

ART. 61

Proposta di mozione di sfiducia. Revoca e sostituzione degli assessori

1. Il Sindaco e la Giunta cessano dalla carica in caso di approvazione di una mozione di sfiducia, motivata e sottoscritta da almeno due quinti dei consiglieri assegnati al Comune. La mozione viene messa in discussione non prima di dieci giorni e non oltre trenta giorni dalla sua presentazione.
2. Le modalità per la presentazione, per la discussione e per la votazione della mozione stessa sono stabilite dal T.U. 18 agosto 2000, n. 267. La formalizzazione delle dimissioni, la revoca e la sostituzione degli Assessori sono disciplinate dalla legge e dallo Statuto.

ART. 62

Decadenza dalla carica di consigliere comunale

1. Il consigliere comunale decade dalla carica quando si accerti, nel corso del mandato, l'esistenza nei suoi confronti di cause di ineleggibilità preesistenti all'elezione e non rimosse nei termini e nei modi previsti nel TU 18 agosto 2000, n. 267.
2. Quando successivamente all'elezione si verifichi alcuna delle condizioni previste nel TU 18 agosto 2000, n. 267 come causa di ineleggibilità ovvero esista al momento dell'elezione o si verifichi successivamente alcuna delle condizioni di incompatibilità prevista dalla legge predetta, il Consiglio gliela contesta e attiva la procedura di cui alla legge citata. A conclusione della procedura, se la condizione di ineleggibilità o di incompatibilità risulta rimossa, il Consiglio ne prende atto senza adottare provvedimenti nei confronti del consigliere interessato. In caso contrario lo dichiara decaduto.
3. Le modalità per la contestazione delle relative condizioni e la procedura da seguire per dichiarare la decadenza sono disciplinate nel TU 18 agosto 2000, n. 267
4. I consiglieri comunali che, senza giustificato motivo, non intervengono a tre sedute consecutive sono dichiarati decaduti.
4. Le decadenze di cui al precedente comma può essere promossa d'ufficio, anche ad istanza di un elettore del Comune, o dal Prefetto. E' pronunciata dal Consiglio almeno dieci giorni dopo l'avvenuta modifica giudiziale della relativa proposta.
5. La proposta va discussa in sede pubblica e votata a scrutinio per appello nominale. Si ha per approvata quando riporta il voto della maggioranza assoluta dei consiglieri assegnati al Comune.

ART. 63

Adempimenti in ordine ai diritti di accesso e di informazione

1. Un esemplare delle deliberazioni adottate dal Consiglio è depositato negli uffici della segreteria comunale a disposizione dei cittadini, che, oltre a prenderne visione, possono richiederne il rilascio di copie, previo pagamento dei soli costi.

TITOLO V

DISPOSIZIONI FINALI

ART. 64

1. Il presente Regolamento, adottato in attuazione dell'art. 35 dello Statuto, disciplina il funzionamento del Consiglio Comunale, limitatamente alle fattispecie non regolate dalla legge.
2. Ogni sua modificazione è valida solo se approvata dalla maggioranza assoluta dei consiglieri assegnati al Comune.
3. Il presente regolamento entra in vigore, se non diversamente previsto dalla legge, al compimento di un periodo di deposito presso la Segreteria Comunale di 15 giorni, da effettuare successivamente all'esecutività delle relative deliberazioni di approvazione. Del deposito è data comunicazione ai cittadini mediante contestuale affissione dell'avviso all'albo pretorio comunale.
4. Entro due mesi dalla relativa entrata in vigore, si procede alla istituzione delle Commissioni consiliari permanenti.

5. Dell'entrata in vigore del presente Regolamento e' data notizia alla comunità amministrativa mediante pubblici manifesti.
6. Un esemplare dello stesso viene depositato negli uffici della Segreteria comunale a disposizione dei cittadini, che, a richiesta ed a proprie spese, possono ottenerne copia.